



Savigliano, 04/03/2024

Prot. n. 08/2024

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE CHIAMATE DEI LAVORATORI INTERMITTENTI

Il contratto di lavoro intermittente, anche detto "a chiamata", è quel contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente: nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'eventuale indennità di disponibilità.

Questa tipologia contrattuale è ammessa:

- per l'esecuzione delle attività lavorative previste dal Regio Decreto 06 dicembre 1923, n. 2657:
- per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
- in ogni caso, con l'impiego di soggetti di età inferiore a 24 anni¹ oppure superiore a 55 anni.

Ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di 3 anni solari. In caso di superamento di tale periodo, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il datore di lavoro deve effettuare, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, un'ulteriore comunicazione amministrativa prima dell'inizio dello svolgimento di ciascuna prestazione lavorativa, o prima dell'inizio di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni. Si fornisce di seguito una breve guida per l'adempimento dell'obbligo di tale comunicazione preventiva.



 $^{^{}m 1}$ Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno di età.





COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLE CHIAMATE DEI LAVORATORI INTERMMITENTI

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente ogni chiamata del lavoratore intermittente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esclusivamente in via telematica:

- accedendo all'apposita area del sito www.cliclavoro.gov.it (esclusivamente per le aziende registrate sul portale che hanno previamente richiesto l'accreditamento alla sezione "gestione intermittenti" del sito internet)
- tramite SMS, esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione: l'invio tramite sms potrà essere utilizzato solo dalle aziende registrate al Portale Cliclavoro e abilitate all'utilizzo del lavoro intermittente. L'SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 3399942256.
- via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it

Invio della comunicazione preventiva di chiamata tramite email

Compilare il modello "UNI intermittente", allegato alle presenti istruzioni, con i dati richiesti



DATORE DI LAVORO: inserire il codice fiscale e l'indirizzo e-mail (non è necessario che si tratti di un indirizzo di posta elettronica certificata).

LAVORATORE: inserire il codice fiscale del lavoratore, il codice regionale della comunicazione di assunzione inviata al centro per l'impiego (codice di 16 cifre riportato sul modello unilav), la data di inizio e la data di fine della prestazione.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA: ASSUNZIONE



Cod. fis. - P. Iva - Registro Imprese di Cuneo 02962240046 • R.E.A. n° 251243 • Cap. Soc. € 51.000.000 i.v. | info@elaboraconsul.it










2. **Selezionare il pulsante in basso a sinistra** del modello UNI Intermittenti per generare il file in formato xml da inviare alla mail dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (intermittenti@pec.lavoro.gov.it)



La funzionalità chiederà di selezionare la modalità di invio del messaggio a scelta tra:

- applicazione desktop per e-mail: se si utilizza un'applicazione di posta elettronica. In questo caso il sistema genera in automatico una e-mail con destinatario ed oggetto precompilati avente in allegato il modulo convertito in formato XML.
- e-mail internet: se si utilizza un servizio e-mail Internet (Gmail, Yahoo, Microsoft Hotmail etc...). In questo caso si procederà al <u>salvataggio del modulo in formato XML che dovrà essere allegato per l'invio all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it.</u>

L'e-mail dovrà avere come oggetto "Comunicazione chiamata lavoro intermittente oppure Invio telematico Modulo Intermittenti".


Altre modalità di invio del modulo compilato potrebbero non essere validate correttamente.

Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligo, il datore di lavoro dovrà consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata.

Annullamento di comunicazioni già inviate

In caso di annullamento di una chiamata o ciclo di chiamate già inviate occorre **compilare il modulo riportando quanto già indicato** nella chiamata originaria e successivamente flaggare la casella "annullamento".

Dopodichè bisognerà procedere all'invio come descritto al precedente punto 2.



In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax della Direzione Territoriale del Lavoro competente.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell'adempimento dell'obbligo.

Numeri di fax Ispettorato Territoriale del Lavoro:

CUNEO fax 0171699124 TORINO fax 011532443

MILANO fax 026694516 - 026696582



